



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO "SAURO-GIOVANNI XXIII"

Via T. Tasso, 2 – Tel. 095475037- Fax 095473442 - C.F. 93209870877

Cod. Mecc. CTIC8A800E

e.mail ctic8a800e@istruzione.it- PEC ctic8a800e@pec.istruzione.it

Sito web: WWW.ICSAURO-GIOVANNIXXIII.EDU.IT

95123 CATANIA

Prot. n. 7723

Catania, 22/10/2019

ALLEGATO B al PTOF 2019/2022

Regolamento disciplinare d'Istituto

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Il regolamento interno d'Istituto detta le norme relative all'ingresso e all'uscita degli alunni, al comportamento degli alunni durante l'orario delle lezioni, alle giustificazioni delle assenze, all'uniforme scolastica, alle relazioni interpersonali.

Art. 1 - INGRESSO DEGLI ALUNNI NEI PLESSI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Plesso di Via T. Tasso, 3 e di Via P. Liroy - I genitori degli alunni delle sezioni di scuola dell'infanzia di Via T. Tasso, 3 e di Via P. Liroy accompagneranno i propri figli nelle aule dove troveranno i docenti ad attenderli.

L'ingresso, lato nord, della scuola dell'Infanzia di Via Tasso, 3 è dedicato solo agli alunni di scuola dell'Infanzia e resta distinto dall'ingresso della scuola primaria di Via Tasso, 3.

L'entrata degli alunni è consentita entro le ore 8:30.

SCUOLA PRIMARIA

Plessi di Via D. Chiesa, di Via T. Tasso 1 e di Via Tasso 3 - Gli alunni di scuola primaria potranno accedere all'interno del plesso solamente al suono della campana dove troveranno i docenti ad accoglierli. Nessun genitore è autorizzato ad entrare nei reparti per accompagnare il figlio o per incontrarsi con gli insegnanti; i genitori di tutti gli alunni dovranno sostare all'esterno della porta d'ingresso del plesso.

Gli alunni entreranno in classe al suono della campana, alle ore 8:00.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Plesso Via Tasso, 2 - Gli alunni di scuola secondaria di primo grado potranno accedere all'interno del plesso solamente al suono della campana per raggiungere la propria aula. Nessun genitore è autorizzato ad entrare nei reparti per accompagnare il figlio o per incontrarsi con gli insegnanti; i genitori di tutti gli alunni dovranno sostare all'esterno della porta d'ingresso del plesso.

Gli alunni entreranno in classe al suono della campana, alle ore 8:00.

Art. 2 - INGRESSO, PERMANENZA ED USCITA DALLA SCUOLA

1. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti di scuola sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi (Art. 29 comma 5 CCLN 2006-2009).
2. Il personale docente ha l'obbligo della vigilanza ininterrotta degli alunni durante la permanenza e l'uscita dalla scuola.
3. Nei modi opportuni, il personale docente è coadiuvato dal personale collaboratore scolastico, cui spetta l'obbligo della sorveglianza nelle fasi di ingresso e di uscita degli alunni dalla scuola, nei corridoi, nei servizi igienici e in tutti i locali scolastici al di fuori delle aule, nonché nelle aule stesse, in caso di momentanea e giustificata assenza o impedimento dei docenti.
4. E' vietato agli alunni l'accesso nell'atrio interno alla scuola o nei locali scolastici prima del suono della campana, nonché la sosta negli spazi esterni antistanti i locali degli uffici e della palestra, essendo loro riservato il raduno ordinato esclusivamente nell'ampio cortile di fronte all'ingresso principale.
5. Gli alunni, durante i cambi d'ora dei docenti, attenderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule per nessun motivo, se non con il permesso dell'insegnante uscente o entrante.
6. I docenti che avranno ultimato la propria ora di lezione effettueranno il cambio della classe secondo il proprio orario di servizio e con la massima celerità, evitando che le classi rimangano incustodite in modo da non interrompere la vigilanza degli alunni.
7. Durante i trasferimenti nelle aule speciali o nei laboratori, gli alunni devono essere accompagnati dal docente dell'ora di riferimento e comunque sorvegliati dai collaboratori scolastici.
8. Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire un solo alunno per volta; si cercherà di limitare tali uscite nel corso della prima ora, dell'ultima ora di lezione e dell'ora successiva all'intervallo.
9. Gli alunni che, nell'ora di Scienze motorie e sportive, utilizzano il campo di basket/pallavolo all'aperto e gli impianti sportivi esterni devono essere costantemente vigilati e sorvegliati dal docente e dai collaboratori scolastici preposti. E' vietato, da parte dei docenti far giocare liberamente gli alunni, nei suddetti impianti sportivi, durante la propria ora di lezione, lasciandoli soli e del tutto incustoditi.
10. I genitori attenderanno i propri figli all'esterno della porta d'ingresso nel cortile di ciascun plesso in modo da non intralciare il flusso regolare degli alunni in uscita; sarà cura dei docenti dell'ultima ora far uscire le classi una alla volta. I collaboratori scolastici vigileranno assieme ai docenti sugli alunni delle diverse classi. Nessun alunno potrà abbandonare la fila prima del suono della campana.
11. Al suono della campana, l'uscita degli alunni avverrà in modo ordinato e con la vigilanza del personale docente dell'ultima ora che:
 - a) consegnerà l'alunno al genitore o a persona maggiorenne delegata per iscritto da entrambi i genitori oppure,
 - b) accompagnerà l'alunno alla porta d'ingresso nell'atrio della scuola perché autorizzato dai genitori all'uscita autonoma, ai sensi della L. 172/2017 e della Circ. MIUR n 2379/2017;
12. Per motivi di sicurezza e di assicurazione, non è consentito ai genitori, dopo aver prelevato i propri figli dalla scuola, soffermarsi all'interno del cortile per far giocare gli stessi o altro. Dopo l'orario di uscita, infatti, non è imputabile alcuna responsabilità alla scuola per incidenti che possano verificarsi a genitori o alunni.
13. L'alunno che arriva in ritardo a scuola può essere ammesso alla prima ora di lezione solo dietro autorizzazione del docente di classe, se il ritardo si verifica entro i primi 15 minuti di lezione, e dovrà giustificare il ritardo il giorno successivo, con comunicazione scritta e firmata dai genitori.

14. E' consentito all'alunno l'ingresso alla seconda ora solo in casi eccezionali, debitamente giustificati e firmati dal genitore, che se ne assume la responsabilità.
15. Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, possono uscire solo previa richiesta firmata dal genitore e autorizzata dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi Collaboratori e/o Responsabile di plesso. L'uscita anticipata avverrà solo se l'alunno autorizzato viene prelevato da uno dei genitori o da persona maggiorenne, appositamente delegata per iscritto da entrambi i genitori e non saranno consentite più di quattro uscite durante l'arco di ogni quadrimestre.
16. In caso di indisposizione e di infortuni degli alunni in orario scolastico, gli stessi potranno tornare a casa, previa comunicazione alla famiglia con le modalità di cui al punto precedente. Nelle situazioni urgenti in cui i familiari non vengano subito rintracciati si provvederà a chiamare il pronto soccorso.

Art. 3 - COMPORTAMENTO IN CLASSE

1. Gli alunni manterranno a scuola un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei docenti, del personale della scuola e dei compagni; saranno ordinati e dignitosi nel vestire, nell'igiene personale, avranno cura di rispettare l'edificio scolastico, le attrezzature, gli arredi, il proprio materiale didattico, il materiale didattico della scuola e dei compagni.
2. Non è consentito portare a scuola materiale diverso dagli strumenti per le attività didattiche che possa distogliere l'attenzione nel corso delle lezioni.
3. È vietato masticare gomma, specialmente durante le lezioni.
- 4. Non è consentito l'uso di telefonini durante le lezioni.**
5. I docenti avranno cura di vigilare costantemente sugli alunni e potranno allontanarsi per qualche minuto solo dopo aver affidato la classe alla custodia di un docente o di un collaboratore scolastico.
6. L'intervallo didattico è un momento educativo, pertanto i docenti vigileranno che tutto si svolga in modo ordinato e regolare. Gli alunni si mostreranno sensibili ai richiami dei docenti.
7. Coloro che arrecano danni dovranno risponderne personalmente e si faranno carico delle riparazioni.
8. Ai collaboratori scolastici è affidata la vigilanza degli alunni nei corridoi, nelle scale, nei servizi igienici e sarà loro particolare cura controllare i cancelli esterni.
9. Non è consentito festeggiare i compleanni in classe per tutelare la sicurezza alimentare degli alunni e garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica.

Art. 4 - USO DEI SERVIZI IGIENICI

Gli alunni dovranno utilizzare i servizi igienici durante la ricreazione oppure:

- nella scuola dell'Infanzia e nella scuola Primaria, in fila per due accompagnati dal docente, ove lo spazio lo consenta, o due per volta, sotto la vigilanza del docente e il controllo e l'ausilio dei collaboratori in servizio.
- nella scuola Secondaria uno per volta sotto il controllo del collaboratore in servizio.

Solo in casi d'urgenza, gli alunni potranno utilizzare i servizi igienici durante le attività didattiche uscendo dalle aule durante le ore di lezione non più di uno alla volta su autorizzazione del docente.

Art. 5 - UNIFORME SCOLASTICA

Si dispone che tutti gli alunni della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria vengano a scuola indossando una uniforme scolastica composta da una casacca rossa recante la denominazione della scuola e pantaloni grigi.

Detta uniforme potrà essere acquistata dai genitori presso la ditta di loro conoscenza purchè rispetti i colori dell'uniforme.

Qualora, nel periodo autunnale o primaverile, la tuta dovesse risultare troppo pesante, potrà essere sostituita da altri indumenti nel rispetto dei colori prestabiliti e della denominazione della scuola.

Art. 6 - ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Scuola dell'Infanzia	da Lunedì a Venerdì	
Plesso Via T. Tasso, 3	8.00-13.00	
Plesso Via P. Lioy	8.00-16.00	
Scuola Primaria	da Lunedì a Giovedì	Venerdì
Plesso Via T. Tasso, 1	8.00-13.30	8.00-13.00
Plesso Via T. Tasso, 3		
Plesso Via D. Chiesa, 5		
Scuola Secondaria di Primo Grado Plesso Via T. Tasso, 2	da Lunedì a Venerdì	
	8.00-14.00	

Art. 7 - INTERVALLO DIDATTICO

Nella scuola dell'Infanzia l'intervallo ha una durata di 30 minuti dalle 10.00 alle 10.30.

Nella scuola dell'Infanzia di via Lioy il servizio di mensa scolastica ha una durata di 1 ora dalle 12.30 alle 13.30.

Nella scuola Primaria l'intervallo ha una durata di 15 minuti dalle 10.45 alle 11.00.

Nella scuola Secondaria la durata del primo intervallo è di 10 minuti dalle 9.50 alle 10.00, il secondo intervallo dalle 11.50 alle 12.00. Durante l'intervallo, gli alunni possono conversare e consumare la merenda solo nell'ambito delle proprie aule.

E' vietato passare da un piano all'altro, come pure intrattenersi o giocare nei corridoi.

La vigilanza durante l'intervallo è assicurata dai docenti presenti nell'ora.

L'intervallo didattico è un momento educativo, pertanto i docenti, con l'ausilio dei collaboratori preposti per i reparti, vigileranno che tutto si svolga in modo ordinato e regolare, disciplinando le uscite degli alunni verso i servizi igienici o altre richieste autorizzate.

Art. 8 - ASSENZE ALUNNI

1. Le assenze degli alunni devono essere giustificate e firmate dai genitori nell'apposito libretto per gli alunni della scuola secondaria e per gli alunni della scuola primaria.
2. Il docente della prima ora controllerà le presenze degli alunni e la validità delle giustificazioni annotandole sul registro di classe/registro elettronico.
3. Il docente coordinatore di classe convocherà i genitori sforniti di libretto delle giustificazioni per regolarizzare la loro posizione rivolgendosi al personale dell'Ufficio di segreteria.
4. Le assenze prolungate (superiori a 5 giorni) per motivi di salute dovranno essere giustificate con certificazione medica; se dovute ad altri motivi dovranno essere giustificate personalmente dal genitore.
5. Non saranno valide le giustificazioni non scritte nel libretto.
6. Il coordinatore di classe convocherà i genitori in caso di reiterate assenze non giustificate da parte degli alunni e segnalerà il caso al Dirigente Scolastico o al Collaboratore del Dirigente o al Responsabile di Plesso.
7. Le assenze non verranno giustificate se la scheda di giustificazione porterà una firma diversa da quelle depositate dai genitori (o da chi ne fa le veci) all'atto dell'iscrizione.
8. I docenti prevalenti/coordinatori di classe segnaleranno nelle apposite tabelle di rilevazione statistica mensile, assieme ai casi di abbandono o di evasione, le assenze degli alunni. Per gli alunni frequentemente assenti il docente coordinatore di classe convocherà i genitori.
9. Nei casi di alunni con assenze reiterate, il docente coordinatore di classe si rivolgerà alla Commissione Dispersione Scolastica che provvederà ad informare i servizi sociali dell'inadempimento all'obbligo scolastico.
10. **Per gli alunni della Scuola Secondaria**, il numero di assenze superiori ad un quarto del numero di giorni di lezione obbligatori comporta la non ammissione alla classe successiva.

Art. 9 – RITARDI

I ritardi degli alunni dovranno essere giustificati personalmente dal genitore e, in tal caso, si accoglieranno gli alunni in classe, senza recare alcun disturbo alle attività didattiche.

Nei casi di ritardo abituale o di frequente entrata alla 2° ora di lezione, i docenti dell'ora anoteranno il ritardo/entrata a 2° ora sul registro di classe/registo elettronico e se il ritardo dovesse persistere, il docente coordinatore di classe convocherà i genitori o chi ne fa le veci. Se l'abituale ritardo non sarà giustificato il docente coordinatore di classe segnalerà il caso al Dirigente Scolastico, o al Collaboratore del Dirigente o al Responsabile di Plesso.

Art. 10 - PERMANENZA A SCUOLA PRIMA E DOPO L'ORARIO DELLE LEZIONI

L'istituzione scolastica e gli operatori NON sono responsabili di quanto possa accadere agli alunni prima e dopo l'orario della attività didattiche di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. I genitori, pertanto, dovranno rispettare gli orari di ingresso e di uscita evitando di lasciare a scuola i propri figli fuori dell'orario delle lezioni.

Art. 11 - RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA

I genitori possono conferire con i docenti durante gli incontri periodici "Scuola – Famiglia", stabiliti dal Collegio dei Docenti nel "Piano annuale delle attività". Inoltre, previo appuntamento, si possono fissare colloqui individuali su richiesta sia dei docenti che dei genitori. La convocazione dei genitori o gli avvisi alla famiglia avvengono tramite comunicazione pubblicata sul sito web della scuola e/o trascritta sul diario degli alunni, che dovrà essere firmata dai genitori per presa visione e controllata dal docente interessato.

I genitori partecipano alle riunioni dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione, alle assemblee, agli incontri Scuola-Famiglia e costituiscono l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei propri rappresentanti negli organi collegiali di Istituto.

I genitori stabiliscono frequenti e costanti contatti con i docenti dei propri figli.

Nel corso dell'anno scolastico, vengono stabiliti e comunicati alle famiglie gli orari per i colloqui, per ogni singolo docente.

Art. 12 - INGRESSO ESTRANEI NEI PLESSI

E' fatto **esplicito divieto** a chiunque non operi all'interno della scuola di accedere ai plessi se non è stato preventivamente autorizzato del Dirigente Scolastico.

Art. 13 - ACCESSO AUTO E PARCHEGGIO

L'accesso delle auto all'interno dei plessi dovrà aver luogo entro le ore 7,55.

Al di fuori di tali orari tutto il personale in servizio che dovesse transitare dal carraio è tenuto ad aprire e chiudere personalmente il cancello, senza alcuna eccezione.

E' consentito l'accesso con le auto all'interno del cortile solo ai genitori degli alunni con disabilità motorie.

Il parcheggio avrà luogo negli spazi non riservati ai punti di raccolta indicati dal piano di emergenza della scuola e comunque in luoghi che non intralcino il transito di eventuali mezzi di soccorso o le uscite di sicurezza.

ART. 14 – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 14.1 - Norme comportamentali specifiche degli alunni durante la permanenza a scuola

a) Ognuno ha il dovere di rispettare gli altri e il diritto di essere a sua volta rispettato da ogni membro della comunità scolastica.

b) Tutto quanto appartiene alla scuola è da considerarsi proprietà di tutti: ognuno perciò è responsabile del suo buon uso e della sua conservazione e avrà, quindi, cura di rispettare l'edificio scolastico e le dotazioni della scuola.

c) Chi danneggia o rompe vetri, arredi, attrezzature, materiali, sussidi, libri e altro in dotazione della scuola, o sporca pareti, nel corso di azioni o di giochi violenti o per puro vandalismo, dovrà risponderne personalmente ed è tenuto a risarcire totalmente il danno causato, oltre che essere

oggetto di severi provvedimenti disciplinari.

d) L'alunno deve tenere a scuola un comportamento responsabile, civile, corretto ed educato, rispettoso nei confronti dei docenti, del personale scolastico e dei compagni. Non può portare con sé oggetti inutili, pericolosi o materiale estraneo alle attività didattiche o che possa comunque arrecare disturbo allo svolgimento dell'attività scolastica (durante la ricreazione) e che possa distogliere l'attenzione durante le lezioni.

e) Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola in modo consono all'istituzione e all'ambiente educativo. Saranno, dunque, ordinati e dignitosi nel vestire e nell'igiene personale; avranno, inoltre, cura di rispettare l'ordine e la pulizia della propria aula, dei servizi igienici e di tutti i locali scolastici.

Durante le lezioni di educazione fisica, alunni ed alunne sono tenuti, per motivi di igiene e di ordine pratico, ad indossare tuta e scarpe da ginnastica per non rovinare il pavimento della palestra.

f) L'alunno deve impegnarsi attivamente nello studio in ogni materia e deve collaborare, con il massimo impegno, con tutti i docenti.

g) Al termine delle lezioni, gli alunni devono disporsi in fila ed avviarsi all'uscita accompagnati dai docenti dell'ultima ora e sorvegliati dai collaboratori scolastici, evitando comportamenti chiassosi e poco responsabili nei corridoi e per le scale.

h) Gli alunni che si trovassero ad assistere ad atti violenti, disonesti o vandalici di compagni, o che dovessero subire ricatti, devono con lealtà e coraggio riferire tali atti agli adulti presenti, per gli immediati provvedimenti consequenziali.

i) Gli alunni sono tenuti a presentarsi alle lezioni sempre forniti del diario e del materiale necessario. Sul diario annoteranno le lezioni, i compiti assegnati e le comunicazioni Scuola-Famiglia riguardanti la vita scolastica. Il diario è uno strumento scolastico e come tale deve essere tenuto in ordine ed esibito ad ogni richiesta dei docenti.

j) Non è consentito agli alunni di masticare *chewing-gum* né consumare merende fuori dall'intervallo.

k) Non è consentito l'uso dei telefonini a scuola, in nessun caso. Sarebbe preferibile lasciare i cellulari a casa; per comunicare con i genitori in situazione di urgenza o di estrema necessità, gli alunni sono autorizzati dal personale docente ad utilizzare il telefono della scuola, tramite un collaboratore scolastico. I cellulari che, per casi eccezionali, dovessero essere portati a scuola, dovranno comunque rimanere spenti nello zaino e non usati nel corso dell'intera attività didattica. Docenti e personale ausiliario vigileranno attentamente, segnalando all'ufficio di Presidenza gli alunni che non osservano il presente divieto, poiché in tali casi i telefoni cellulari saranno sequestrati.

l) Il fumo a scuola è severamente vietato per alunni e personale scolastico e sanzionato dalla normativa vigente.

Art. 14.2 - Infrazioni, sanzioni disciplinari e applicazione delle sanzioni

a) Autodisciplina come fondamento della vita della scuola.

Tutta l'organizzazione della vita scolastica deve essere improntata ad una logica promozione che faccia dell'autodisciplina una conquista necessaria. A tale scopo, si ritiene indispensabile la correttezza del comportamento scolastico, dovuta all'osservanza delle regole sopra elencate, nonché la puntualità a scuola, come pure l'essere forniti di tutto il materiale scolastico ed essere preparati in tutte le discipline. Per ottenere ciò, è necessaria la responsabile collaborazione della famiglia, la quale è tenuta, parallelamente alla scuola, all'educazione ed alla formazione dei figli (art. 30 della Costituzione Italiana).

b) Natura delle mancanze disciplinari.

E' da considerarsi "mancanza disciplinare" il venir meno ai seguenti doveri previsti dallo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria" (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni, previste dal D.P.R. 235/2007):

1) frequenza regolare e assolvimento assiduo degli impegni di studio (a casa e a scuola);

2) comportamento rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale ATA, dei compagni durante l'orario delle lezioni, in tutti gli spazi della scuola e all'esterno, durante le attività parascolastiche ed extrascolastiche, comprese le visite guidate e le gite scolastiche, e durante la frequenza dei laboratori pomeridiani;

3) utilizzo corretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi didattici per non arrecare danni al patrimonio della scuola;

4) rispetto e cura dell'ambiente scolastico inteso come l'insieme dei fattori che qualificano la vita della scuola. Il comportamento degli alunni, anche nelle adiacenze dell'edificio scolastico, deve sempre essere rispettoso dei principi di buona educazione nei confronti di persone e cose.

c) Sanzioni disciplinari.

Agli studenti che manchino ai doveri scolastici sopra elencati sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari, in base alla gravità delle infrazioni:

- 1) Ammonizione privata
- 2) Convocazione del genitore
- 3) Allontanamento dalla comunità scolastica

d) Classificazione e applicazione delle sanzioni disciplinari.

Ai sensi del D.P.R. 249/1998, del D.P.R. 235/2007 e della Circolare Miur n. 3602 del 31/07/2008, considerata la finalità educativa-costruttiva e non solo punitiva della sanzione, considerata la non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art. 4 c. 3 del DPR 249/1998), si riportano le seguenti sanzioni disciplinari:

1) Ammonizione privata.

L'ammonizione privata viene attuata tramite annotazione scritta sul registro di classe da parte del docente per inadempienza reiterata ai doveri scolastici, per negligenza abituale, per fatti che turbino il regolare andamento delle lezioni.

Organo competente è il singolo docente del Consiglio di Classe.

2) Convocazione del genitore.

Viene attuata in caso di infrazioni di una certa gravità, reiterate e non corrette a seguito dell'ammonizione di cui al punto precedente, ovvero quando la situazione richieda un intervento disciplinare più grave di quello previsto al punto 1.

Viene convocato il Consiglio di Classe e, per i casi più gravi, anche il Dirigente Scolastico o uno dei suoi Collaboratori. La convocazione della famiglia avviene attraverso lettera ufficiale o comunicazione verbale fornita all'alunno circa l'annotazione trascritta sul registro di classe.

Organo competente è il Consiglio di Classe.

3) Allontanamento dalla comunità scolastica non superiore a 15 giorni

L'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica viene disposto in seguito a gravissimi motivi che turbino il regolare andamento delle lezioni e comunque sempre dopo che il docente o i docenti interessati abbiano affrontato il problema attraverso il dialogo diretto con lo studente e la famiglia.

Per gravi offese alle persone, alla religione di qualunque confessione essa sia, alla morale, per atti di vandalismo, furti, manifestazioni di aggressività fisica nei confronti di insegnanti e compagni, bullismo/cyberbullismo viene comminata la sospensione fino a 15 giorni (**art. 4 c. 8 dello Statuto**). Si ritiene ragionevole che lo studente possa essere ascoltato dal Consiglio di Classe prima delle determinazioni sulla sanzione.

Lo studente potrà rivolgersi, in questo caso, al Dirigente Scolastico od al Consiglio di Classe per ulteriori chiarimenti. La via "formale" per ottenere una riconsiderazione della sanzione passa dall'"organo di garanzia", una particolare commissione istituita a livello scolastico (con una seconda istanza a livello regionale) che potrà assumere i provvedimenti opportuni.

L'organo competente a comminare la sospensione fino a 15 giorni è il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico.

4) Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni.

E' previsto l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (**Art. 4 comma 9 dello "Statuto"**) nel caso in cui dovessero essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.), oppure dovessero determinare una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (per es. incendio o allagamento). Fatti, insomma, di gravità tale da rientrare nella fattispecie astratta di reati previsti dal codice penale.

In tal caso, la durata dell'allontanamento sarà adeguata alla gravità dell'infrazione.

L'organo scolastico competente a comminare la sospensione superiore ai 15 giorni è il Consiglio

d'Istituto.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica, dell'allievo.

5) Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

E' prevista nel caso in cui, per fatti gravi come quelli richiamati nel punto precedente, si determinino le condizioni di **recidività** nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico (**Art. 4 comma 9 bis**).

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti 4) e 5), occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

6) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

E' infine prevista, sempre per fatti particolarmente gravi come quelli sopra richiamati, anche l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (**Art. 4 comma 9 bis e ter dello "Statuto"**).

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti 3), 4), 5) ed 6) possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

Anche in questi casi, l'organo competente a comminare la sanzione è il Consiglio d'Istituto.

Ogni sanzione disciplinare comminata dal competente organo scolastico dovrà specificarne chiaramente le motivazioni.

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

7) Recupero dello studente attraverso attività di natura sociale o culturale.

Data la funzione educativa delle sanzioni disciplinari, la scuola prevede che quelle che si realizzano con l'allontanamento dalla comunità scolastica, in casi precisi, possano essere accompagnate (o, nei casi meno gravi, sostituite) da percorsi di recupero caratterizzati da attività di natura sociale o culturale e comunque a vantaggio della comunità scolastica (**Art. 4 comma 2 dello "Statuto"**).

Esempi di tali attività possono essere le seguenti: attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, frequenza a specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, ecc.

8) Impugnazioni delle sanzioni disciplinari e ruolo dell'Organo di Garanzia.

Va ricordato che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni.

Contro le sopra citate sanzioni disciplinari è infatti ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia

interesse (genitori, studenti), entro 15 giorni dalla comunicazione.

Il ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione, ai sensi **dell'Art. 5 comma 1 dello "Statuto"** e della nota MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008, va indirizzato all'Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal Regolamento, che dovrà esprimere il proprio parere in merito entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso.

Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Trascorso tale limite temporale il procedimento è estinto.

Tale Organo di Garanzia è composto da quattro membri: dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da due rappresentanti eletti dai genitori (**Art. 5 comma 1 dello "Statuto"**) in seno al Consiglio d'Istituto.

Nel Regolamento, sono indicate le modalità di elezione (e di eventuale subentro) dei suoi membri, nonché quelle relative alle nomine di supplenti, in caso di incompatibilità o "dovere di astensione".

Le deliberazioni dell'organo di garanzia vengono effettuate a maggioranza, in caso di parità nella votazione, prevale il voto espresso dal Dirigente Scolastico. Per la loro validità non è necessaria la presenza di tutti i suoi membri, sia nella prima che nelle eventuali, successive, convocazioni, ma è sufficiente la presenza di almeno tre componenti (la metà più uno).

La sanzione potrà comunque essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

La componente docente di tale Organo viene designata dal Consiglio di Istituto. La componente genitoriale dell'Organo di Garanzia viene eletta dai genitori in seno al Consiglio d'Istituto. In caso di "vacatio" della rappresentanza dei genitori, la funzione verrà provvisoriamente ricoperta da due genitori designati dal Consiglio di Istituto.

In caso di anticipata decadenza o di incompatibilità del docente e/o di uno dei genitori componenti, si procederà alla elezione di un docente e/o di un genitore supplente all'interno del Consiglio d'Istituto.

L'Organo di Garanzia dura in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti.

Il comma 3 del citato art. 5 modifica l'ulteriore fase di impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249/1998, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

9) Risarcimento dei danni in caso di danneggiamento del patrimonio scolastico.

Nel caso di danneggiamenti al patrimonio scolastico, risponderanno in solido lo studente o gli studenti responsabili, con riparazione del danno o, come specificato in precedenza, con il risarcimento dello stesso. Se non è possibile accertare l'autore del danno, la spesa sarà divisa all'interno della classe, del corso o della sede (centrale o succursale) della comunità interessata, a seconda della tipologia del danno.

Secondo quanto stabilito dal consiglio di classe, gli alunni che abbiano tenuto una condotta poco responsabile o inaccettabile, possono essere esclusi dalle visite guidate e dalle gite scolastiche, nonché dalle attività sportive e dai laboratori pomeridiani, con obbligo di presenza a scuola.

Art. 14.3 - Patto educativo di corresponsabilità.

Il patto educativo di corresponsabilità, di cui all'art. 3 DPR 235/2007, nota MIUR n. 3602 del 31/7/2008 e DPR 249/1998, nasce per fondare un'alleanza educativa sui ruoli paritetici di famiglia e scuola, al fine di impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.

La competenza ad elaborare ed approvare il documento è del Consiglio di istituto, dove sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica.

Il patto verrà sottoscritto dai genitori degli alunni e dal Dirigente Scolastico, in rappresentanza del personale docente e A.T.A.

Nell'ambito delle elezioni dei rappresentanti dei Consigli di Classe, i Docenti Coordinatori di ciascuna Classe, avvalendosi dell'aiuto e delle competenze di tutti i loro Colleghi, illustreranno ai

genitori il Patto educativo di corresponsabilità richiedendo la sottoscrizione del modulo recante la Dichiarazione di accettazione e conoscenza di un patto Educativo di Corresponsabilità.

Ogni modifica al presente Regolamento dovrà essere approvata dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti. Copia del Regolamento di Istituto sarà disponibile in ogni classe, in modo che i docenti e gli alunni possano debitamente consultarlo in vista della sua concreta attuazione.

Altra copia del Regolamento di Istituto dovrà inoltre essere permanentemente affissa all'Albo e pubblicata sul sito web della scuola per la costante consultazione da parte del personale scolastico e dei genitori.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16/10/2019.

